

CIRCOLARE N. 3/2020 - CONTABILITÀ

Aggiornamento dei registratori di cassa elettronici, Novità riguardanti le dichiarazioni d'intento, Aggiornamenti tecnici in materia di fatture elettroniche ecc.**AGGIORNAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA ELETTRONICI ENTRO IL 30. GIUGNO 2020**

Con l'avvento dei nuovi registratori di cassa che provvedono alla trasmissione automatica dei dati degli incassi giornalieri in formato XML all'Agenzia delle Entrate, si pone ormai da qualche tempo la questione legata al fatto che ad oggi vengono trasmessi i valori complessivi degli incassi senza possibilità di scorporare gli importi non incassati, riferiti a resi o annullamenti.

Per far fronte alla situazione descritta l'Agenzia delle Entrate ha elaborato un nuovo software (versione 7.0 del 28.01.2020), che dovrà necessariamente essere installata nei registratori di cassa elettronici entro il 30. Giugno 2020.

Con il predetto software sarà possibile in futuro filtrare gli importi incassati solo parzialmente o riferiti a resi e annullamenti.

DAL 2 MARZO LE "DICHIARAZIONI D'INTENTO" SONO VISIONABILI NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE

A partire dal 2 marzo è possibile scaricare le „Dichiarazioni d'intento“ dal cassetto fiscale del fornitore. Tramite questo nuovo servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate è possibile per il fornitore verificare che la dichiarazione d'intento sia stata effettivamente presentata presso l'Agenzia delle Entrate. Simmetricamente è stato abolito l'obbligo per il cliente di consegnare copia della dichiarazione d'intento al fornitore.

Dal lato fornitore è stato anche introdotto il **nuovo obbligo** di inserire nelle proprie fatture i dati di protocollo riferiti alla ricezione della dichiarazione d'intento di riferimento (ad oggi era obbligatorio riportare solo la data e il numero della dichiarazione d'intento).

Riassumendo sono eliminati i seguenti obblighi:

- Riportare le dichiarazioni d'intento in un registro dedicato (sia per i clienti che per i fornitori);
- Depositare copia della dichiarazione d'intento presso l'Agenzia delle Dogane;
- Riportare i dati delle dichiarazioni d'intento nella dichiarazione IVA annuale.

ADEGUAMENTO TECNICO DELLE FATTURE ELETTRONICHE



A partire dal 4 maggio 2020 saranno introdotti nuovi codici obbligatori per le fatture elettroniche. A livello pratico si registreranno cambiamenti nei campi riferiti al “Tipo Documento” ed alla “Natura dell’operazione”. Saranno introdotte le nuove tipologie di documenti codificate da TD16 a TD26, le quali riguardano le varie integrazioni delle fatture d’acquisto legate

all’applicazione del meccanismo del Reverse Charge ed all’emissione di autofatture.

I codici N2 e N3 riguardanti la „Natura dell’operazione“ in tutti quei casi in cui non venga applicata l’IVA saranno a loro volta suddivisi in N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6. I nuovi codici elencati riguardano l’esportazione di beni sia all’interno che al di fuori dell’EU. Sarà suddiviso anche il codice N6 che darà vita ai codici da N6.1 fino N6.4.

SANZIONI ELEVATE IN CASO DI TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si coglie l’occasione per ricordare che tutte le fatture elettroniche devono essere inviate **entro 12 giorni** dalla loro emissione all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema SDI.

Riguardo alle fatture che risultano „scartate“ si ricorda invece come quest’ultime debbano essere corrette e reinviare entro 5 giorni dalla data del loro scarto.

In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni sopra elencate sono previste sanzioni severe che vanno dal 90% al 180% dell’IVA a debito con una sanzione minima di euro 500,00.

Anche le predette sanzioni possono essere soggette a riduzione mediante l’applicazione del c.d. „ravvedimento operoso“ con le seguenti modalità:

- 1/9 di 500 euro in caso di applicabilità della sanzione minima o in alternativa 1/9 dell’IVA a debito se quest’ultima è di importo maggiore, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni;
- 1/8 degli importi di cui al punto precedente se la correzione avviene entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione IVA annuale del periodo di riferimento;
- 1/7 degli importi di cui al primo punto se la correzione avviene entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione IVA annuale del periodo successivo a quello di riferimento;
- 1/6 degli importi menzionati al primo punto se la correzione avviene dopo la data prevista per la presentazione della dichiarazione IVA annuale del periodo successivo a quello di riferimento.

Qualora avesse delle domande o volesse avere delle informazioni più dettagliate restiamo a Sua disposizione.

Cordiali Saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

